



## *COMUNE DI GUDO VISCONTI*

# *REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI*

Approvato con deliberazione C.C. n. 32 del 29.06.1994  
Modificato con deliberazione C.C. n. 38 del 28.11.1995  
Modificato con deliberazione C.C. n. 60 del 26.11.1997

## INDICE SISTEMATICO

- Art. 1 – Istituzione della tassa
- Art. 2 – Servizio di nettezza urbana
- Art. 3 – Contenuto del Regolamento
- Art. 4 – Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa
- Art. 5 – Esclusione dalla tassa
- Art. 6 – Commisurazione della tassa
- Art. 7 – Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio
- Art. 8 – Parti comuni del condominio
- Art. 9 – Composizione della tassa
- Art. 9Bis – Componente della tariffa relativa al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani interni.
- Art. 9Ter – Classificazione in categorie e determinazione della componente della tariffa relativa al servizio di smaltimento finale dei rifiuti solidi urbani interni
- Art. 10 – Esenzioni
- Art. 11 – Riduzioni
- Art. 12 – Tassa giornaliera di smaltimento
- Art. 13 – Denunce
- Art. 14 – Decorrenza della tassa
- Art. 15 – Mezzi di controllo
- Art. 16 – Sanzioni
- Art. 17 – Accertamento, riscossione e contenzioso
- Art. 18 – Entrata in vigore

Art. 1  
ISTITUZIONE DELLA TASSA

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 39 della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

Art. 2  
SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA

1. Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. XXXXX del XXXXXXXXXXXX e adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19 settembre 1982, n. 915, in conformità all'art. 59 del D.Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, ecc.).

Art. 3  
CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

Art. 4  
PRESUPPOSTI, SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TASSA

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa, quindi rinvio.
2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

Art. 5  
ESCLUSIONE DALLA TASSA

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
  - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
  - b) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile con l'eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco;
  - c) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
  - d) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
  - e) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:
  - a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
  - b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.
4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola rifiuti speciali, non assimilabili agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
5. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione che va dal 10% al 33%, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte con deliberazione della Giunta Comunale, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

ATTIVITA'	DETASSAZIONE %
Falegnamerie	
Autocarrozzerie	
Autofficine per riparazioni veicoli	
Gommisti	
Autofficine di elettrauto	
Distributori di carburante	
Rosticcerie	
Pasticcerie	
Lavanderie	
Verniciatura	
Galvanotecnici	
Fonderie	

#### Art. 6

#### COMMISURAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa è a norma del primo comma dell'art. 65 del D.Lgs. 507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché il costo dello smaltimento.
2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

#### Art. 7

#### APPLICAZIONE DELLA TASSA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.
2. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è altresì dovuta.
3. Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del D.Lgs. 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributario Comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.
4. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari a quanto determinato dalla Giunta Comunale.
5. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

#### Art. 8

#### PARTI COMUNI DEL CONDOMINIO

1. Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene conto anche delle parti comuni di condominio che, per loro natura e/o uso, sono idonee a produrre rifiuti. Non sono da considerare quelle indicate nell'art. 5 comma 2, punto b).
2. Qualora le parti comuni non vengano denunciate al Comune, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 507/1993, aumenta la superficie di ciascun condominio di una quota.

#### Art. 9

#### COMPOSIZIONE DELLA TASSA

1. La tassa è commisurata alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento. La tariffa della tassa è costituita da due distinte componenti ed è complessivamente differenziata per categoria e sottocategorie determinate al successivo articolo 9Ter.
2. La prima componente della tariffa, denominata componente della tariffa relativa al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani interni, è disciplinata al successivo art. 9Bis.
3. La seconda componente della tariffa, denominata componente della tariffa relativa al servizio di smaltimento finale dei rifiuti solidi urbani interni, è disciplinata al successivo art. 9Ter.

#### Art. 9Bis

#### COMPONENTE DELLA TARIFFA RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

1. La componente della tariffa della tassa, relativa al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani interni, viene determinata annualmente con determinazione della Giunta Comunale

da adottarsi entro il 31 ottobre, con il metodo di cui ai successivi commi ed in relazione alla percentuale di copertura dei seguenti costi relativi al servizio:

- “spese per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani”;
- “canoni per i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti ingombranti”;
- “spese per la raccolta differenziata dei rifiuti”;
- “quote ammortamento e restituzione mutui”.

2. Per la quantificazione della suddetta componente unitaria della tariffa verranno presi a riferimento gli oneri relativi ai costi di sopraelencati iscritti a bilancio consuntivo della gestione precedente all’anno in cui viene adottata dalla Giunta Comunale la deliberazione di determinazione della nuova tariffa, dando atto che eventuali minori entrate o maggiori oneri verranno congruati successivamente con apposito ruolo suppletivo.
3. Atteso che gli oneri relativi ai costi suddetti, non sono dipendenti né dalla natura, né dall’uso, né dalla dimensione dei vari insediamenti, ma sono sostenuti per la sola istituzione ed effettuazione del servizio, la percentuale di copertura dei costi di cui trattasi va ripartita paritariamente tra gli utenti del servizio secondo un unico coefficiente, pari al rapporto tra l’ammontare della predetta percentuale dei costi e la superficie complessiva di tutti i cespiti assoggettabili alla tassa. Tale coefficiente costituisce la componente della tariffa relativa a tutte le categorie per il servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti solidi urbani interni.
4. La tariffa finale sarà data dalla somma della predetta componente con quella determinata ai sensi del successivo articolo 9Ter per la ripartizione della percentuale di copertura del costo per lo smaltimento finale dei rifiuti.

#### Art. 9Ter

### CLASSIFICAZIONE IN CATEGORIE E DETERMINAZIONE DELLA COMPONENTE DELLA TARIFFA RELATIVA AL SERVIZIO DI SMALTIMENTO FINALE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

1. La componente della tariffa della tassa, relativa al servizio di smaltimento finale dei rifiuti solidi urbani interni è determinata moltiplicando il costo unitario di smaltimento per ogni chilogrammo di rifiuti per la quantità media annua di produzione di rifiuti stimata per unità di superficie imponibile.
2. Il predetto costo unitario è dato dal rapporto tra l’importo del costo del servizio di smaltimento finale dei rifiuti da coprire con la tassa in oggetto e la quantità annua, complessiva dei rifiuti, desunta, quest’ultima, dalla somma dei prodotti delle quantità di produzione di rifiuti per ogni unità di superficie imponibile per le superfici imponibili accertate.
3. Sono pertanto determinate le seguenti categorie e sottocategorie di locali ed aree ai fini dell’applicazione della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, con effetto dall’1.1.1996, e sono altresì determinate, per ciascuna categoria o sottocategoria, la quantità presunta di rifiuti prodotti per unità di superficie imponibile:

#### a. LOCALI ADIBITI AD USO ABITATIVO

10010	per nuclei famigliari, collettività e convivenze ed esercizi alberghieri per la parte ricettiva non destinata a ristorazione collettiva	Kg 6/mq/anno
10011	Per nuclei famigliari che risiedono o dimorino per più di sei mesi all’anno in località fuori dal territorio nazionale	Kg 2/mq/anno
10012	Per nuclei famigliari che risiedono o dimorino in parti abitative di costruzioni rurali inserite in aziende agricole	Kg 2/mq/anno
10013	Per nuclei famigliari costituiti da unica persona	Kg 4/mq/anno
10014	Per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuativo a condizione che tale destinazione	Kg 4/mq/anno

sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione od in comodato, salvo accertamento da parte del Comune

10015	Per nuclei familiari , collettività, convivenze che effettuano il compostaggio domestico	Kg 5/mq/anno
b) 20010	Locali ed aree adibite a musei, archivi, biblioteche, a sedi di associazioni culturali, politiche, sindacali e religiose, scuole private, palestre, edifici ad uso residenziale sottoposti a vincolo beni architettonici di cui alle Legge 1089/39	Kg 4/mq/anno
c) 30010	Complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositive, nonché aree ricreative-turistiche, quali campeggi, centri sportivi privati ed analoghi complessi attrezzati	Kg 5/mq/anno
d)	LOCALI ED AREE AD USO DI PRODUZIONE ARTIGIANALE O INDUSTRIALE, così suddivisi:	
40110	Produzione, trasformazione, lavorazione di:	Kg 16/mq/anno
	- metalli e non metalli in genere;	
	- gomme e materie plastiche in genere;	
	- tessuti, fibre, pelli in genere compreso operazioni di stampa;	
	- carta, cartoni e materiale cellulosico in genere compreso operazioni di stampa;	
	- legname, sugheri e paglie in genere;	
	- materiali lapidei, cementizi, inerti e ceramici in genere compreso cantieri edili	
40020	Parrucchieri, barbieri, estetisti e simili	Kg 12/mq/anno
40030	Elettricisti, idraulici, elettrotecnici e elettrauti	Kg 15/mq/anno
40040	Tinteggiatori, stuccatori, imbianchini e tappezzieri	Kg 18/mq/anno
40050	Carrozzerie	Kg 15/mq/anno
40060	Altri insediamenti industriali ed artigianali non compresi nelle precedenti sottocategorie	Kg 7/mq/anno
e)	Locali ed aree adibite a pubblici esercizi o esercizi di vendita al dettaglio così suddivisi:	
	NEGOZI ALIMENTARI:	
50010	Orto-frutticoli	Kg 40/mq/anno
50020	Drogherie e supermercati	Kg 20/mq/anno
50030	Panifici, pasticcerie	Kg 20/mq/anno
50040	Pollerie, macellerie, salumerie	Kg 20/mq/anno
50050	Bar, gelaterie, latterie, birrerie	Kg 25/mq/anno
50060	Ristoranti, trattorie, pizzerie	Kg 30/mq/anno
50070	Area a mercato settimanale di prodotti alimentari in genere	Kg 40/mq/anno
50080	Altri negozi alimentari non compresi nelle precedenti sottocategorie	Kg 20/mq/anno
	NEGOZI NON ALIMENTARI:	
60010	Abbigliamento, cucito, mercerie, tessuti, tappeti, cappelli	Kg 12/mq/anno
60020	Pelliccerie, calzature, pelletterie, pellicce e articoli sportivi	Kg 10/mq/anno
60030	Cartolerie, edicole, copisterie, librerie, giocattoli e tabaccherie	Kg 15/mq/anno
60040	Casalinghi, ferramenta, elettrodomestici, ceramiche e porcellane	Kg 9/mq/anno
60050	Colorifici, cornici, fai-da-te, foto-cine, dischi e strumenti musicali	Kg 13/mq/anno
60060	Orefici, gioiellerie, orologiai, ottici e profumerie	Kg 9/mq/anno
60070	Mobili, arredamento, lampade	Kg 10/mq/anno

60080	Farmacie, erboristerie e articoli sanitari	Kg 11/mq/anno
60090	Fioristi	Kg 50/mq/anno
60100	Area a mercato settimanale di prodotti non alimentari in genere	Kg 5/mq/anno
60110	Altri negozi non alimentari non compresi nelle precedenti categorie	Kg 7/mq/anno
f)	Locali adibiti a servizi pubblici e privati:	
70010	Uffici privati e studi professionali non medici	Kg 6/mq/anno
70020	Banche e assicurazioni	Kg 11/mq/anno
70030	Ambulatori medici e studi dentistici, radiologici, ecc.	Kg 12/mq/anno
70040	Centri sportivi aperti al pubblico	Kg 5/mq/anno
70050	Sale da ballo, night, club privati	Kg 15/mq/anno
70060	Distributori di carburante	Kg 8/mq/anno
70070	Altri locali adibiti a servizi pubblici o privati non compresi nelle precedenti sottocategorie	Kg 6/mq/anno

#### Art. 10 ESENZIONI

1. Il Comune può determinare casi di riduzione o di esenzione dalla tassa secondo quanto previsto dall'art. 67 commi 1 e 3 del D. Lgs. 507/93 che recitano: "Oltre alle esclusioni dal tributo di cui all'art. 62 ed alle tariffe ridotte di cui all'art. 66, i Comuni possono prevedere con apposita disposizione del regolamento speciali agevolazioni, sotto forma di riduzione ed, in via eccezionale, di esenzioni"

#### Art. 11 RIDUZIONI

1. Le riduzioni di cui al precedente comma, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni ed in esecuzioni della Circolare 22/06/1994 n.95/E Ministero delle Finanze Dipartimento delle Entrate (D. Lgs. 15/11/1993 n.507) – Tassa Rifiuti Solidi Urbani.

#### Art. 12 TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.
2. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente nel corso dell'anno.
3. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione di nessun particolare modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.
4. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

#### Art. 13 DENUNCE

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D. Lgs. 507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.
2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.
3. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comunali dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condomini e del centro commerciale integrato.
4. La denuncia deve contenere:
  - a) l'indicazione del codice fiscale;
  - b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
  - c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
  - d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
  - e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
  - f) la provenienza;
  - g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.
5. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

#### Art. 14

#### DECORRENZA DALLA TASSA

1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.
5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

#### Art. 15

#### MEZZI DI CONTROLLO

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D. Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo stesso.

Art. 16  
SANZIONI

1. Per le violazioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. 507/1993 si applicano le sanzioni ivi indicate. Per le violazioni di cui al terzo comma, dello stesso art. 76, punite con l'applicazione della pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantamila, si fa rinvio per quanto attiene al procedimento sanzionatorio alla legge 689/1981.
2. In caso di mancata realizzazione del compostaggio domestico, secondo le indicazioni dell'Amministrazione Comunale da parte di coloro che ne hanno fatto richiesta, verrà applicata la tariffa 10010 oltre ad un'ulteriore penale del 20% della citata tariffa.
3. La penale di cui al comma 2 non si applica qualora il contribuente comunichi la rinuncia a realizzare il compostaggio.

Art. 17  
ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 71 e dall'art. 72 del D.Lgs. 507/1993.
2. Il contenzioso, fino all'insediamento degli organi previsti dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è disciplinato alla stregua dell'art. 63 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e dall'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 e successive modificazioni.

Art. 18  
ENTRATA IN VIGORE

1. Le norme del presente regolamento sono immediatamente applicabili con l'eccezione di quelle previste in attuazione degli artt. 59, comma 2, secondo periodo, 63, commi 2, 3 e 4, 64 comma 2 secondo periodo, 66 e 72 commi 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. 507/93, che hanno decorrenza dal 1 gennaio 1995.